

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----

Deliberazione n°

del

OGGETTO: Ex dipendente De Gregorio Giuseppe. Contenzioso per riconoscimento qualifica professionale superiore di operaio tecnico, liv° 5. Esame controproposta. Determinazioni anche su controversie analoghe (Sammarco Cesarino, Cotugno Eupremio e Chiatante Salvatore)

ALLEGATI/NOTE:

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Nell'ambito della controversia promossa dall'ex dipendente De Gregorio Giuseppe, al fine di ottenere l'attribuzione automatica e definitiva della qualifica superiore di operaio tecnico, liv. 5 (di cui gli erano state attribuite le funzioni superiori a decorrere dal 1° luglio 2000), ed il conseguente riconoscimento della cristallizzazione del profilo orario di 36 ore settimanali e delle relative differenze retributive, nella seduta del 20/05/2011, il CdA ha esaminato la proposta transattiva formulata dal Giudice del Lavoro, in occasione della prima udienza, in applicazione dell' 420 c.p.c., per una definizione conciliativa tra le con il pagamento, a favore del ricorrente, dell'importo di € 5'000,00 (somma comprensiva anche di spese legali).
- con deliberazione n° 52, assunta nella precitata seduta, alla luce delle valutazioni contenute nel provvedimento, che qui si intendono richiamate e trascritte, il CdA ha dato mandato al Presidente di ricercare una soluzione transattivi, con riduzione, possibilmente del 30%, della proposta formulata originariamente dal Giudice.
- Con nota del 26/05/2011 le determinazioni del Cda sono state rese all'Avvocato Roberto Barberio, legale aziendale officiato, al fine di formalizzare all'Avvocato Vincenzo Caputo, legale del ricorrente, la predetta proposta transattivi nella prima udienza utile.
- Con nota del 21/06/2011, allegata in copia (All. A) , l'Avvocato Barberio ha trasmesso la comunicazione del 21/06/2011 (All. B) con cui l'Avvocato Caputo ha confermato la disponibilità del suo assistito di definire transattivamente la controversia alle condizioni di seguito riportate:
 - a) riconoscimento del profilo orario di 36 ore settimanali connesse alla qualifica di operatore tecnico, par. 170;
 - b) pagamento, a titolo di differenze retributive maturate della somma di € 6'000,00, comprensiva delle spese legali.
- Con la precitata nota del 21/06/2011 l'Avvocato Caputo ha altresì evidenziato che la proposta formulata per il De Gregorio dovrebbe estendersi anche nell'ambito delle analoghe controversie analoghe instaurate dai Sigg. Sammarco Cesarino e Cotugno Eupremio (ancora in servizio) e dall'ex dipendente Chiatante Salvatore.
- Si sottolinea che la prossima udienza della controversia promossa dal Sig. De Gregorio è prevista per il 14 ottobre p.v. e, quindi, occorre esaminare la controproposta formulata dall'Avvocato Caputo.
- A tal riguardo, è stato richiesto al legale aziendale di esprimere un suo parere in merito e lo stesso, con l'allegata nota del 7 ottobre 2011 (All. C), in considerazione della necessità di evitare situazioni che possano creare precedenti scatenanti ulteriore contenzioso, ha evidenziato che:
 - a) non sussistono i presupposti di convenienza per transigere la controversia alle condizioni formalizzate dall'Avvocato Caputo;
 - b) l'Azienda, pertanto, potrebbe rivalutare l'ipotesi di una controproposta che, in linea con quanto già assunto con la deliberazione n° 52 del 20/05/2011, preveda, senza riconoscimento alcuno, solo la corresponsione di un importo in danaro,
- tanto premesso, si ritiene opportuno che in tutte le controversie analoghe di cui trattasi (riferite ai dipendenti Sammarco Cesarino e Cotugno Eupremio e agli ex dipendenti De Gregorio Giuseppe e Chiatante Salvatore), attesa l'alea dei giudizi, al sol fine di evitare un maggiore aggravio di spese a carico dell'Azienda in caso di soccombeva (in particolare a titolo di spese legali), si possa proporre di definire transattivamente la questione con la liquidazione a favore dei ricorrenti dell'importo di € _____, omnicomprensivo di spese legali, senza riconoscimento alcuno e con espressa rinuncia da parte dei ricorrenti

di qualsiasi altra pretesa a qualunque titolo riconducibile alle controversie in esame.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di: dott.ssa Menenti	Data: 7 ottobre 2011
all'indirizzo mail: menenti@amat.ta.it	Oggetto: AMAT / De Gregorio Giuseppe
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott. Magazzino) RG 1765/2001 Prossima udienza 14 ottobre 2011

Con riferimento alla posizione indicata, faccio seguito ai contatti intercorsi ed alla Vs. mail del 06.10.11.

L'avversa proposta transattiva è diretta ad ottenere il **"riconoscimento del profilo orario di 36 ore settimanali connesso alla qualifica di operatore tecnico 5° livello, parametro retributivo 170"** ed il **"pagamento ... a titolo di differenze retributive maturate, della somma di € 6.000,00, comprensiva delle spese legali"**.

Con il ricorso giudiziale De Gregorio Giuseppe (operatore qualificato – par. 160 con profilo orario di 36 ore settimanali) ha rivendicato – con decorrenza 31.12.2000 – il profilo professionale superiore di **operaio tecnico (V° liv.)**, **parametro retributivo 170**, nonché l'applicazione del profilo orario di 36 ore settimanali.

La domanda si innesta sull'art. 18 RD 148/1931 (per quel che riguarda la qualifica) e sull'art. 2 dell'accordo aziendale 22.05.2001 (concernete il profilo orario).

Nei limiti della prescrizione quinquennale, sono altresì richieste pretese differenze retributive, non quantificate, per lavoro straordinario di 3 ore settimanali; il tutto, oltre rivalutazione e interessi.

L'ipotesi conciliativa, così come formulata, risulta una mera specificazione della domanda giudiziale con "forfettizzazione" del fattore economico.

Ne consegue che un'eventuale adesione da parte dell'azienda comporterebbe,

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

necessariamente, il riconoscimento della fondatezza dell'altrui diritto, con preventiva rinuncia anche all'alea connessa al giudizio.

Sulla scorta di quanto sopra, anche in considerazione della necessità di evitare situazioni che possano costituire precedenti scatenanti ulteriore contenzioso da parte di altri dipendenti, non sussistono i presupposti di convenienza per transigere la controversia alle condizioni proposte.

Vorrete valutare l'ipotesi di una controproposta che, in linea con la Vs. nota del 26.05.11 (prot. 9954/UP), senza alcun riconoscimento, preveda solo la corresponsione di un importo in danaro.

A disposizione per eventuali chiarimenti, invio i migliori saluti.

Avv. Roberto Barberio

